

**COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI**  
(PROVINCIA DI MACERATA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2012, coordinato con le  
modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 30.11.2012)*

## **INDICE:**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto impositivo

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Soggetto attivo

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Fabbricati senza rendita

Art. 8 – Valore aree edificabili

Art. 9 – Determinazione aliquote d'imposta

Art. 10 – Detrazione per l'abitazione principale

Art. 11 – Assimilazioni

Art. 12 – Altre agevolazioni

Art. 13 – Quota riservata

Art. 14 – Esenzioni

Art. 15 – Versamenti

Art. 16 – Rateizzazioni

Art. 17 – Dichiarazione

Art. 18 – Accertamento

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Interessi

Art. 21 – Riscossione coattiva

Art. 22 – Rimborsi

Art. 23 – Funzionario responsabile

Art. 24 – Divieto di corresponsione di compensi incentivanti al personale

Art. 25 – Contenzioso

Art. 26 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 27 – Entrata in vigore del presente Regolamento

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Penna San Giovanni dell'Imposta Municipale Propria sperimentale (IMU), istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. vo 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, oltre che dal D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012.
3. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta, secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio comunale (fabbricati e terreni), a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale, le pertinenze di essa, i terreni incolti e i fabbricati che formano oggetto di attività di impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente Regolamento:
  - a) *per abitazione principale*, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso i cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste dal presente regolamento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

b) *per pertinenze dell'abitazione principale*, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – magazzini, soffitte, cantine, locali di deposito, C6 – box auto e garage, e C7 –tettoie e posti auto, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) *per fabbricato*, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) *per area fabbricabile*, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Provincia e dall'adozione degli strumenti attuativi del medesimo.

Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche, da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, costituiti in forma di società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alla società della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario, nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della medesima qualifica e, nel caso di società cooperative o di capitale, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio sia fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il soggetto passivo, coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva *almeno il 75 %* del proprio reddito imponibile dichiarato per l'anno precedente e che alla stessa è dedicato *almeno il 51 %* del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.

e) *terreno agricolo*: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse)

#### **ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di beni demaniali;
- d) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **ART. 5- SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Penna San Giovanni, relativamente agli immobili la cui superficie insiste nel territorio.

#### **ART. 6 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere da 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui

al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze il 190 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Si da atto che i terreni agricoli e i terreni non coltivati, sono esenti da imposta, poiché il Comune di Penna San Giovanni ricade in area montana.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Ai sensi della Legge n. 44/2012, di conversione al D.L. 16/2012, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta di cui alla lettera b, si considerano inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati che si trovano in uno stato di degrado sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato da una delle seguenti condizioni:

C1 - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi), tali da costituire pericolo a cose o persone;

C2- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine), tali da costituire pericolo a persone o cose;

C3- edificio fatiscente per il quale è stata emessa un'ordinanza di demolizione o di ripristino.

#### **ART. 7 – FABBRICATI SENZA RENDITA**

1- I fabbricati collabenti, identificati con la categoria catastale F/2 (ruderi diroccati), che esprimono potenziale edificatorio, insiti in zone agricole, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio, ci si avvale del principio di ragguglio con “l'area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto, tutti i potenziali edificatori sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa, gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

2- I fabbricati collabenti, identificati con la categoria catastale F/2, insiti in aree edificabili, saranno soggetti a tassazione in base al valore venale dell'area stessa in comune commercio esistente 1° gennaio di ogni anno.

#### **ART. 8 – VALORE AREE EDIFICABILI**

La Giunta comunale determina ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio, calcolati alla data del 1^ gennaio.

#### **ART. 9 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA**

1- Alla base imponibile di cui all'articolo 6 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale secondo la medesima normativa.

2- Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 10 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la detrazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque,, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di Edilizia pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tali fattispecie, non si applicano la riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.



## **ART. 11 - ASSIMILAZIONI**

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **ART. 12 – ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. E' nella facoltà del Comune ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,38 per cento dall'ordinario 0,76 per cento per i fabbricati costruiti per la successiva vendita dalle imprese edili.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente, deliberata dal Consiglio comunale, può essere concessa per un periodo massimo di 3 (tre) anni dall'ultimazione dei lavori a condizione che permanga la destinazione alla vendita del fabbricato e che l'immobile non si locato.

## **ART. 13 - QUOTA RISERVATA**

1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, prevista dall'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.
3. Le detrazioni previste dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

## **ART. 14 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti e dagli stessi direttamente utilizzati, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Montefortino è ricompreso nell'elenco della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### **ART. 15 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è fatto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. La possibilità è esclusa per l'anno di imposta 2012.
3. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24.
4. Il pagamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Ai fini della determinazione dell'importo minimo da pagare, si applicano le regole generali previste per i tributi locali; pertanto non sono dovuti versamenti quando l'importo minimo da versare è pari a € 12,00(Euro dodici).

#### **ART. 16 – RATEIZZAZIONI**

1. Le somme dovute per avvisi di accertamento, di importo pari o superiore a € 200,00 ( euro duecento), possono formare oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. La rateizzazione è concessa con atto del Funzionario responsabile, su presentazione di apposita richiesta utilizzando la modulistica disponibile.
3. Il Funzionario Responsabile può consentire il pagamento dei medesimi tributi in rate mensili, di pari importo, fino a un massimo di 4 (quattro), con applicazione degli interessi legali.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta rata.

#### **ART. 17 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **ART. 18 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **ART. 19 – SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, la contestazione amministrativa è compresa in una misura variabile da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento, la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

#### **ART. 20 – INTERESSI**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività suddette a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. L'attività di cui al comma 1 potrà essere esercitata in proprio, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, o avvalendosi del concessionario della riscossione, mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
3. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **ART. 22 – RIMBORSI**

- 1- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2- L'Ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **ART. 23 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Con provvedimento del Sindaco è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

### **ART. 24 – DIVIETO DI CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE**

Al personale addetto alla gestione dell'IMU non può essere riconosciuto alcun compenso incentivante per l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

### **ART. 25 – CONTENZIOSO**

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

### **ART 26 – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso disciplinati dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2012.